

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

**Imposta di bollo pari ad euro _____ assolta in modo virtuale
Autorizzazione _____/____ del _____/_____**

**COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA
ASSOCIAZIONE VALLE APERTA**

N. di Rep. _____ Atti privati

**Convenzione per la prosecuzione del progetto sperimentale Canonic'Aperta
anno 2021**

Tra le parti:

la **COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA**, con sede a Cembra Lisignago in Piazza S. Rocco n. 9 Partita I.V.A. n. 02163200229 nella persona del Commissario della Comunità Simone Santuari, nato a Trento il 12/02/1969, che di seguito chiameremo Comunità;

la **ASSOCIAZIONE VALLE APERTA**, con sede a Altavalle - Faver (TN) - Località Ponciach, Codice Fiscale n. 96020610224, nella persona del suo Legale Rappresentante Laura Zanotelli, nata a Cembra (Tn) il 16.01.1945, che di seguito chiameremo Associazione;

si stipula la seguente Convenzione per l'attuazione di interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili a favore di persone in fase di reinserimento sociale in integrazione socio-sanitaria.

Premessa

L'Associazione in data 31/12/2015 ha stipulato un contratto di comodato decennale con il quale la Parrocchia di S. Maria Assunta di Cembra (TN) mette a disposizione il proprio immobile, p. ed. 20 in C.C. Cembra, con il vincolo di utilizzo dello stesso per scopi sociali senza fini di lucro. L'alloggio è situato all'interno della canonica di Cembra, dismessa e non più utilizzata per finalità ecclesiastiche. L'Associazione mette a disposizione tale alloggio per la prosecuzione del progetto "Canonic'Aperta".

Con decreto del Commissario Straordinario della Comunità della Valle di Cembra n. _____ di data _____, al fine di garantire la prosecuzione del progetto Canonic'Aperta dal 01/01/2021 al 31/12/2021, sono stati approvati la presente convenzione e l'accordo tra la Comunità della Valle di Cembra e l'APSS.

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Valle di Cembra.

Art. 1

Finalità

La Comunità e l'Associazione convengono di comune accordo di approvare la presente Convenzione, al fine di definire le modalità organizzative e gestionali e la messa a disposizione di risorse patrimoniali, finanziarie e

umane per gestire unità immobiliari in disponibilità dell'Associazione al fine di rispondere a bisogni di natura sociale e assistenziale, non esclusivamente abitativa, ma che riguardino la possibilità di sperimentare un percorso residenziale nel quale poter consolidare le proprie capacità di gestione della vita quotidiana per un graduale reintegro sociale di persone in condizioni di bisogno.

Gli interventi saranno finalizzati a favorire il reinserimento sociale di persone singole residenti o presenti sul territorio di competenza della Comunità e/o in carico all'Unità Operativa di Psichiatria ambito Ovest che, in via temporanea, necessitino di una soluzione socio-abitativa intermedia tra la comunità residenziale e la completa indipendenza.

Tali interventi sono coerenti con gli atti di programmazione finanziaria e con il Piano Sociale della Comunità della Valle di Cembra.

Sono anche in linea con la legge provinciale n. 16/2010 “Tutela della salute in provincia di Trento”, che promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona e con “La programmazione delle attività e dei servizi per la tutela della salute mentale in provincia di Trento”, documento approvato con delibera provinciale n. 1975/2013, che nel definire l'area della residenzialità leggera, all'interno della quale il progetto Canonic'aperta si colloca, auspica un impegno da parte dei “competenti Servizi sanitari e sociali nella promozione di un circuito dell'abitare dove vi sia un'offerta plurale che trova nella residenzialità leggera, nell'accoglienza, nell'auto mutuo aiuto, la risorsa maggiormente innovativa anche al fine di coniugare appropriatezza e sostenibilità”.

Visto anche l'art. 36 bis della L.P. 13/2007 che stabilisce che “gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d) (terzo settore) contributi sulle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili ...”

Visto infine il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 dd. 07.02.2020, nel quale è prevista la categoria 2.1 “Abitare accompagnato per adulti” che recita: “Servizio residenziale che accoglie persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare o migliorare le proprie capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è favorire il benessere delle persone attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento di competenze personali, relazionali e sociali. L'accoglienza comporta l'adesione ad un progetto individuale, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza”.

Art. 2

Destinatari

I destinatari sono: persone adulte o anziane residenti sul territorio della Valle di Cembra e/o in carico all'Unità Operativa di Psichiatria ambito Ovest – purché iscritti al Servizio Sanitario Provinciale o assimilati – che si trovino in una situazione di fragilità per precarie e/o inadeguate condizioni abitative, in situazione di difficoltà economica, di fragilità personale e di isolamento sociale. Tali soggetti dovranno essere persone parzialmente autonome negli atti di vita quotidiana, in grado di far fronte ai propri bisogni di natura primaria e che necessitino di un monitoraggio ed eventuale accompagnamento per l'inserimento nel tessuto sociale. Le persone dovranno essere in carico al Servizio sociale e/o al Servizio di Salute mentale. Al progetto potranno essere ammesse, per brevi e temporanei periodi non superiori ad un mese, persone su progetti specifici individuali o conosciuti dall'Associazione, previa valutazione positiva della Commissione.

Al momento dell'inserimento i destinatari dell'appartamento non devono presentare un quadro di acuzie psicopatologico. Requisiti da valutare sono la capacità di gestirsi in parziale autonomia, l'accettazione di un contratto e l'assenza al momento dell'inserimento di un rischio significativo di comportamenti auto ed etero-aggressivi. E' considerata condizione di precedenza all'ammissibilità al servizio chi ha fruito di una precedente esperienza comunitaria in alloggi con maggiore valenza sanitaria.

Art. 3

Modalità di accesso al servizio e dimissioni

Tra la Comunità, l'Unità Operativa di Psichiatria ambito Ovest e l'Associazione sarà sottoscritto apposito accordo operativo che ha lo scopo di concordare gli aspetti pratici della gestione del progetto tra cui la presentazione e la presa in carico delle situazioni, le modalità di ammissione, accesso, inserimento e coinvolgimento della comunità e la definizione dei criteri di calcolo per la richiesta di quote di partecipazione a carico delle persone ospitate nella struttura.

Art. 4

Compiti e mansioni

Compiti della Comunità:

- individuare il proprio rappresentante all'interno della Commissione;
- richiesta di valutazione e presa in carico al Servizio Sociale territorialmente competente al momento dell'inserimento in struttura per le situazioni presentate alla Commissione;
- offrire momenti di informazione/formazione/sensibilizzazione alla comunità e ai volontari;
- curare i rapporti con il Servizio di Salute mentale e con l'Associazione, partner nel progetto;
- svolgere un'attività di monitoraggio relativa alla progettualità condivisa;
- verificare l'andamento dell'attività oggetto della Convenzione, anche mediante visite presso la struttura.

Compiti dell'Associazione:

- individuare il referente tecnico-organizzativo del progetto e designare il proprio rappresentante all'interno della Commissione;
- curare la gestione e lo sviluppo del progetto sia rispetto alle persone accolte che alla comunità/territorio;
- offrire momenti di informazione/formazione/sensibilizzazione alla comunità e ai volontari;
- accogliere l'utente nell'alloggio e formalizzare la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità;
- coordinare le attività svolte nell'alloggio favorendo la partecipazione degli ospiti, dei volontari e del territorio;
- effettuare le operazioni di manutenzione e di intervento in casi urgenti;
- collaborare con i Servizi sociali e sanitari, con le altre realtà formali ed informali presenti sul territorio per la gestione di azioni in rete.

Art. 5

Obblighi delle parti

L'Associazione si obbliga a:

- assicurare lo svolgimento del servizio con proprio personale/volontari e mezzi di proprietà o in disponibilità, escludendo qualsiasi forma di cessione anche parziale della Convenzione;
- rispettare il CCNL delle categoria di appartenenza, gli eventuali accordi collettivi, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, dei lavoratori dipendenti;
- applicare la normativa vigente in tema di sicurezza dei lavoratori;
- rispettare le prescrizioni di natura igienico-sanitarie di legge;
- comunicare per iscritto il nominativo di un referente tecnico-organizzativo, individuato nell'ambito della propria struttura, responsabile per le attività oggetto della presente convenzione a cui il Servizio sociale della Comunità ed il Servizio di Salute mentale dell'Azienda si potranno rivolgere per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione della stessa;
- acquisire l'autorizzazione al funzionamento per gli alloggi, se e quando necessario;
- fornire i dati richiesti da indagini ISTAT a cui deve annualmente ottemperare la Comunità.

La Comunità si impegna a:

- individuare i propri referenti a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula della Convenzione ed a mantenere i contatti con l'Associazione;
- collaborare con l'Associazione in periodiche attività di confronto e verifica;
- procedere alla liquidazione di quanto dovuto, secondo le modalità dell'art. 11 e 12

Art. 6

Referente tecnico-organizzativo

Per le attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione si impegna a comunicare per iscritto il nominativo di un referente tecnico-organizzativo, responsabile dell'erogazione del servizio affidato e incaricato dei rapporti con la Comunità.

Il referente tecnico-organizzativo è tenuto a garantire il rispetto dei principi di integrazione con il servizio pubblico ed a partecipare alle riunioni periodiche di programmazione e verifica dei piani individuali d'intervento, fissati d'intesa con i partner di progetto.

L'eventuale sostituzione del referente tecnico-organizzativo dovrà essere immediatamente comunicata alla Comunità.

Art. 7

Messa a disposizione di immobili ed attrezzature

Per lo svolgimento del servizio oggetto alla presente Convenzione, l'Associazione mette a disposizione l'alloggio situato a Cembra Lisignago (TN) in via S. Maria n. 2 con l'arredo necessario. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria spettano all'Associazione. L'alloggio dispone di 6+1 posti letto; il settimo solo a seguito di valutazione da parte della Commissione che terrà conto degli equilibri del gruppo e della sostenibilità per l'organizzazione di prendere in carico la situazione. Viene messo a disposizione un ulteriore posto che si rendesse necessario per brevi periodi di sollievo da parte di utenti in carico al Servizio Sociale territoriale e/o all'Unità Operativa di Psichiatria ambito Ovest o utenti già in carico e conosciuti dalla Associazione Valle Aperta (previa valutazione della Commissione).

Art. 8

Responsabilità

L'Associazione si assume ogni responsabilità, in particolare in materia di sicurezza degli utenti e del personale dipendente o volontario, connessa all'uso dell'alloggio e dei beni mobili in essi inseriti e si obbliga ad esercitare i controlli necessari per il corretto uso dei locali e delle pertinenze.

L'Associazione si impegna a rispettare, per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi e le prescrizioni di natura igienico – sanitaria di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere all'Associazione tutta la documentazione necessaria.

Art. 9

Copertura assicurativa

L'Associazione si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria Compagnia di assicurazioni e per l'intera durata della Convenzione, la copertura degli eventuali danni

a persone, cose o animali che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari, o agli utenti. La copertura assicurativa dovrà riguardare il “rischio locativo” di cui gli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile.

La polizza deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che partecipano, anche in forma occasionale, alle attività dell'Assicurato, nonché per la presenza a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito della suddetta attività.

L'assicurato deve comprendere la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, operatore, volontario – anche impiegato nel servizio civile –, collaboratore, familiare coadiuvante, compresi gli utenti, per danni ai terzi ed ai prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento delle attività svolte, sollevando la Comunità da qualsiasi responsabilità.

L'assicurazione dovrà valere anche per la responsabilità civile derivante dalla conduzione degli alloggi e delle relative pertinenze.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di 3.000.000,00 (tremiloni/00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

L'Assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato.

Copia della polizza sarà depositata presso la Comunità all'atto della firma della presente Convenzione.

Art. 10

Modalità di gestione

E' fatto divieto assoluto di subaffittare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della presente Convenzione, come pure è vietata la cessione del presente contratto.

Art. 11

Contributo

Per la gestione delle attività previste dal progetto per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 sarà riconosciuto un contributo nell'importo massimo di € 32.000,00 a seguito di presentazione, da parte dell'Associazione, di rendiconto dettagliato delle entrate e delle uscite riferite al progetto per il periodo di riferimento.

L'Associazione chiederà agli ospiti della struttura una quota di compartecipazione, calcolata sulla base dei criteri contenuti nell'accordo collaborativo, a parziale rimborso delle spese di gestione dell'alloggio.

Il contributo è comprensivo di ogni onere posto a carico dell'Associazione. Tali prestazioni si ritengono esenti IVA secondo quanto disposto dal D.P.R. 633/1972, ed in particolare dall'art. 10 – comma 27-ter “omissis... prestazioni socio sanitarie in comunità e similari (es. in favore di inabili adulti, degli handicappati psicofisici, etc...) rese da enti aventi finalità di assistenza sociale”.

L'Associazione invierà, a fine progetto, salvo diversa disposizione, un rendiconto delle attività svolte nel quale sarà riportato il numero delle persone inserite nella struttura ed i soggetti invitanti.

Art. 12

Modalità di pagamento

La Comunità si impegna ad erogare all'Associazione il contributo di cui al precedente art. 11 suddiviso in rate trimestrali posticipate, a seguito di emissione, da parte dell'Associazione, di regolare fattura in formato elettronico.

Il pagamento delle rate di contributo sopra indicate è subordinato all'accertamento da parte del Servizio Socio Assistenziale della regolare esecuzione di quanto previsto dal contratto per il periodo a cui la singola rata si riferisce. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla presentazione di relazione sulla gestione dell'alloggio svolta nell'anno di attività e del relativo consuntivo di spesa debitamente dettagliato, in allegato al quale potrà essere richiesta copia di documentazione giustificativa delle spese sostenute per il progetto. Il contributo potrà essere rideterminato in base all'ammontare delle spese sostenute, fermo restando il limite massimo di complessivi € 32.000,00.

Art. 13

Controversie

Di regola gli inadempimenti alla presente Convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi.

E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma, e fatte salve le competenze giurisdizionali del Giudice Amministrativo, queste varranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Comunità, un rappresentante dell'Associazione e un terzo membro scelto di intesa tra i due arbitri.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi dei commi precedenti è competente il foro di Trento.

Art. 14

Cause di risoluzione e recesso

La presente Convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento dell'Associazione, tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami da parte del soggetto aggiudicatario;
- ritardato pagamento del contributo da parte della Comunità per oltre 6 mesi rispetto al termine fissato o alla presentazione di idonea rendicontazione delle spese da parte dell'Associazione.

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito e alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto in diritto.

Art. 15

Durata

La presente Convenzione avrà durata dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, salvo disdetta con preavviso di 30 giorni da parte di entrambe le parti ovvero a conclusione della nuova procedura del servizio in oggetto.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non dettagliatamente definito nella presente convenzione si rimanda a specifici accordi assunti tra le parti formalizzati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Art. 17

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso il Comunità della Valle di Cembra.

Art. 18

Norme anticorruzione

L'Associazione si impegna, ai sensi delle disposizioni del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" e del "Codice di comportamento dei dipendenti" della Comunità della Valle di Cembra, entrambi pubblicati sul sito istituzionale della Comunità e approvati rispettivamente con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 del 28 gennaio 2019 e con deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 165 di data 27 ottobre 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti. A tal fine l'Associazione dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza e si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto piano e del codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità della Valle di Cembra può costituire causa di risoluzione del contratto. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta all'organizzazione accogliente, assegnando un termine non superiore a n. 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136. A tal fine l'Associazione si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette

giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 20

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze e attività, si impegnano a conformarsi agli obblighi imposti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice Privacy” come novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Le parti si impegnano a definire con separato accordo i rispettivi ruoli e impegni in materia di trattamento dei dati personali degli interessati in relazione alle prestazioni oggetto del presente accordo.

Art. 21

Dichiarazioni

L'Associazione dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali, di essere in regola con la normativa antimafia e di non aver procedimenti penali in corso, né di essere interdetta, neppure in via temporanea, da prestazioni presso la Pubblica Amministrazione e di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 22

Imposta di bollo

L'imposta di bollo, stabilita nei termini di Legge, si intende posta a carico dell'Associazione.

Art. 23

Registrazione in caso d'uso e spese

La presente Convenzione viene stesa nella forma di scrittura privata da assoggettare a registrazione in caso d'uso a spese del richiedente ai sensi ed agli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 24

Disposizioni finali

Per quanto non dettagliatamente definito nella presente convenzione, si rimanda agli specifici accordi operativi assunti fra le parti e formalizzati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cembra Lisignago, _____

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Il Commissario

- *Simone Santuari* -

ASSOCIAZIONE VALLE APERTA

Il legale rappresentante

- *Laura Zanotelli* -